

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO U.O. 4 – TERRITORIO URBANISTICA E SITI NATURA 2000 Settore Pianificazione Paesaggio e Gis Sviluppo sostenibile: tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita





INDIRIZZI E CRITERI PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE ALL'INTERNO DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

Premessa

Il Piano territoriale di coordinamento (PTC) del Parco lombardo della Valle del Ticino descrive il quadro generale dell'assetto del territorio protetto ed è stato redatto in conformità e nel rispetto delle finalità determinate dalla legislazione nazionale in materia di tutela e gestione delle aree naturali protette con particolare riferimento al ruolo fondamentale attribuito alle attività di pianificazione e programmazione. In **allegato 1** sono riportati i principali articoli di riferimento della normativa regionale in materia di aree protette.

La variante generale al PTC attualmente vigente, approvata con D.G.R. 5983 del 2 agosto 2001 (Approvazione della Variante generale al Piano territoriale di coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino (art. 19, comma 2, L.r. 86/83 e successive modificazioni) rettificata dalla D.G.R. 14 settembre 2001 n. 6090), individua all'interno dell'area protetta, ai sensi dell'art. 12, degli ambiti, denominati "**Zone di Iniziativa comunale**" (IC), corrispondenti a quelle parti di territorio comprendenti gli aggregati urbani dei singoli comuni, le loro frazioni ed altre aree funzionali ad un equilibrato sviluppo urbanistico (cfr. art. 12.IC.1).

La previsione del PTC del Parco in merito alle Zone IC, è conforme a quanto previsto dall'art. 18 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, che qui si richiama: *Il piano del parco può individuare zone riservate ad autonome scelte di pianificazione comunale; per queste zone il piano detta orientamenti e criteri generali per il coordinamento delle previsioni dei singoli strumenti urbanistici.*

In tali aree «*le decisioni di materia di pianificazione urbanistica sono demandate agli strumenti urbanistici comunali*» (ibidem), fatto salvo <u>l'obbligo</u>, di cui all'art. 12.IC.6, di sottoporre al Parco, per il parere di competenza, i Piani regolatori generali (oggi Piani di governo del territorio, Pgt) e le loro varianti, una volta adottati. Da ciò ne deriva che Piani di governo del territorio, nonché relative varianti generali e puntuali devono essere sempre presentati al Parco, una volta adottati, ai fini dell'ottenimento del relativo parere di conformità al PTC, espresso dal Consiglio di gestione dell'Ente.

Dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'ente competente, <u>deve poi essere trasmessa al Parco</u>, a cura del Comune, <u>copia completa del piano e dei suoi allegati, ovvero delle varianti eventualmente intercorse</u> (art. 12.IC.6). Tale documentazione, oltre a rispondere a quanto previsto dal PTC, andrà ad implementare il sistema WebGis, che il Parco sta realizzando con l'obiettivo di creare una banca dati cartografica comune ed estesa a tutto il territorio protetto, accessibile ed usufruibile da parte delle Amministrazioni coinvolte. In **allegato 2** si forniscono le principali indicazioni circa la documentazione minima da presentare a tale scopo.

Indirizzi generali per la pianificazione comunale

Oltre a quanto derivante in maniera esplicita dalle norme del PTC vigente ed esposto nei successivi paragrafi, fatto salvo quanto di competenza degli altri Enti sovraordinati, deputati ad esprimere il proprio parere sugli strumenti di pianificazione comunale, si vuole in questa sede fornire alcune indicazioni alla pianificazione che il Parco promuove e che si auspica vengano tenute in debita considerazione nella definizione degli obiettivi e delle previsioni di piano.

Appartenere ad un'area protetta, pur con i vincoli che ne conseguono, deve, infatti, costituire per gli Enti lo stimolo e l'opportunità per sviluppare forme di pianificazione e progettazione del proprio territorio più attente al contesto ambientale in cui si inseriscono, alle emergenze e valenze naturali, paesaggistiche, ambientali, storico-culturali ivi presenti, nonché all'implementazione di esempi di eccellenza e di buone pratiche che nel territorio del Parco del Ticino possono trovare un laboratorio di sperimentazione ideale.

Si invitano, pertanto, le Amministrazioni comunali, in sede di redazione del Pgt e di sue eventuali varianti, ad attuare, nella considerazione di ciò che esplicitamente il PTC tutela (cfr. artt. 1.2 e 1.3 della D.G.R. 5983/2001):

- * una **revisione, con eventuale riduzione, del perimetro di Iniziativa comunale** che rivaluti le scelte fatte con i precedenti strumenti urbanistici, alla luce della situazione economico-finanziaria, delle esigenze del territorio, delle recenti normative e dei nuovi indirizzi forniti a livello nazionale e regionale in tema di uso e consumo di suolo, al fine di giungere ad un'armonizzazione del perimetro IC che includa una rivalutazione delle aree agricole incluse e della loro funzionalità ecosistemica, una riqualificazione dei margini urbani ed una valorizzazione delle aree circostanti, nonché un completamento dell'urbanizzazione nelle aree già intercluse o compromesse per giungere alla saturazione degli ambiti urbani già consolidati prima di creare nuove frange che fuoriescano dal perimetro del sistema edificato (cfr. lettera b dell'art. 12.IC.3);
- * una **verifica circa il dimensionamento e la natura delle previsioni urbanistiche**, sia che si tratti di ambiti programmati dal Documento di piano, sia di previsioni (nuove o previgenti) di cui al Piano delle regole, e non ancora attuati, nonché una disamina dell'effettiva attualità e necessità degli stessi (cfr. lettera a dell'art. 12.IC.3);
- * l'incentivazione al riuso delle aree dismesse o sottoutilizzate, da privilegiare rispetto all'occupazione di suolo "libero" (cfr. lettera b dell'art. 12.IC.3);
- * la previsione di una rete ecologica comunale che meglio si integri e "dialoghi" con le previsioni di piano e che dettagli, alla scala locale, le previsioni a riguardo derivanti dagli strumenti sovraordinati (Rete ecologica regionale, Rete ecologica provinciale, Rete ecologica del Parco del Ticino, Rete ecologica Campo dei Fiori-Ticino, quest'ultima per i soli Comuni della Provincia di Varese interessati da tale disegno di rete); il disegno di rete ecologica dovrà puntare prioritariamente alla salvaguardia e riqualificazione dei varchi di permeabilità ambientale e ad evitare la saldatura dell'edificato, dovrà individuare fasce di riconnessione e riqualificazione ecologica da valorizzare e tutelare, nonché eventuali misure di deframmentazione per la ricostituzione o il mantenimento della permeabilità (cfr. anche lettere a e c dell'art. 12.IC.5);
- * la costruzione di un sistema della mobilità dolce che tenga in debita considerazione il sistema sentieristico già esistente delle "Vie verdi" del Parco (cfr. lettera b dell'art. 12.IC.5).

Il tutto in considerazione del fatto che il grado di attenzione che i Pgt devono porre nella localizzazione delle diverse funzioni deve essere massimo quando si confronta con il tema del margine, del rapporto e della vicinanza ad aree ad elevata sensibilità, quali possono essere gli ambiti disciplinati dal PTC, in particolare, per quanto previsto dalla pianificazione del Parco naturale.

Criteri dettati dal PTC per la pianificazione delle Zone di Iniziativa comunale

Il PTC fornisce una serie di <u>criteri metodologici</u> per la redazione degli strumenti urbanistici comunali (art. 12.IC.3) che di seguito si riassumono:

- * **contenimento della capacità insediativa**, orientata prevalentemente al soddisfacimento dei bisogni della popolazione esistente nell'area del Parco;
- * **definizione di perimetri continui** dell'aggregato urbano per diminuire gli oneri collettivi di urbanizzazione e conseguire una migliore economia nell'uso del territorio e delle risorse territoriali: l'obiettivo fissato dal PTC è evidentemente contenere e circoscrivere l'edificato entro perimetri ben definiti, evitando, nel contempo, la formazione di fenomeni, quali conurbazioni e frammentazioni;
- * riutilizzo prioritario del patrimonio edilizio esistente;
- * aggregazione all'esistente delle nuove zone di espansione: ciò richiede forme di inserimento ambientale e paesaggistico delle nuove costruzioni volte da un lato ad integrarsi con il contesto esistente, dall'altro a favorire un generale miglioramento e ad una riqualificazione dell'ambito urbano; per quanto riguarda le altezze degli edifici, queste dovranno integrarsi con il contesto circostante («gli indirizzi urbanistici e le altezze massime dovranno tener conto delle caratteristiche morfologiche del contesto») per un loro migliore inserimento paesaggistico; non sono, quindi, da ritenersi ammissibili edifici che emergano in altezza in maniera significativa ed evidente rispetto all'edificato esistente, ma ci si dovrà allineare a quest'ultimo.

Per i Comuni con più di 5.000 abitanti, il PTC (art. 12.IC.5) fornisce ulteriori indirizzi ai fini del mantenimento e miglioramento del paesaggio, quali:

- * miglioramento ambientale e paesaggistico delle aree di connessione dei margini urbani con le aree agricole adiacenti; per gli ambiti posti a confine del perimetro di Iniziativa comunale, in particolare, per quelli a destinazione produttiva, industriale o commerciale dovranno, pertanto, essere previste e progettate adeguate forme di inserimento ambientale e di mascheratura per ridurre gli impatti paesaggistici ed ambientali al margine tra tessuto urbanizzato e spazi dedicati alle attività agricole;
- valorizzazione di assi viabili pedonali e ciclabili lungo eventuali corsi d'acqua esistenti;
- * armonizzazione con l'ambiente circostante delle aree produttive esistenti di nuova formazione, attraverso la creazione di idonee cortine di vegetazione.

Per i Comuni con capacità insediativa teorica superiore a 20.000 abitanti, invece, il PTC ammette la possibilità di individuare spazi per parchi pubblici urbani e territoriali anche nelle aree agricole e forestali (art. 12.IC.8).

Ulteriori specifiche sono, inoltre, fornite per quanto riguarda i centri storici ed i nuclei urbani e rurali di antica formazione e gli interventi sul patrimonio esistente (art. 12.IC.4 e art. 17.5) e le previsioni di "Zone agricole e forestali" (C1 e C2) o di "Zone agricole" (G1, G2) ricadenti all'interno del perimetro IC (art. 12.IC.7).

Modifica perimetro di Iniziativa comunale

L'art. 12.IC.9 ammette la possibilità di **modificare, anche in rettifica, il perimetro IC** previsto nel PTC per una superficie complessiva non superiore al 5% della zona IC interessante il capoluogo comunale o una frazione dello stesso. L'ubicazione delle aree di ampliamento deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) essere localizzate in continuità con il perimetro IC esistente;
- b) non interessare, compromettere e/o alterare aree di particolare pregio ambientale ed agronomico;
- c) essere recepite nella cartografia del PTC entro 60 giorni.
- La modifica di perimetro non può essere effettuata in presenza di zone A, B1, B2, B3, ZPN, ZPS.

In sintesi, ai sensi del PTC, non sono ritenute ammissibili modifiche al perimetro IC che:

- * determinino la creazione di "isole" di iniziativa comunale all'interno del territorio di competenza dell'Amministrazione di riferimento; gli ampliamenti devono avvenire esclusivamente in aderenza a perimetri IC già individuati dalla D.G.R. 5983/2001;
- * interferiscano con il perimetro del Parco naturale (in cui ricadono le zone A, B1, B2, B3, C1) che si sovrappone peraltro con la Zona di Protezione Speciale "Boschi del Ticino", o con Zone naturalistiche parziali, di cui all'art. 15 del PTC per la componente regionale ed all'art. 12 per il Parco naturale (D.C.R. n. VII/919 del 2003); in analogia sono da evitare modifiche in ampliamento che interferiscano con Siti di Importanza Comunitaria;
- * superino il limite percentuale del 5% in termini di superficie, calcolato come bilancio tra aree in riduzione e in ampliamento, a partire dal perimetro IC rappresentato nelle tavole del PTC approvato con D.G.R. 5983/2001;
- vadano ad interessare aree di rilevanza ambientale, agronomica e naturalistica.

Come linee guida generali, il perimetro IC deve attestarsi su confini fisici (naturali o antropici) ben definiti, non deve andare ad interferire con elementi della rete ecologica, così come individuati dagli strumenti pianificatori sovraordinati (Rer, Rete ecologica del Parco, etc...) o da piani di dettaglio o d'area, non deve riguardare aree ricadenti in siti della "Rete Natura 2000" (SIC e ZPS) o aree boscate e naturali di pregio, né prevedere l'uso ingiustificato di suolo agricolo.

Per una valutazione di merito, circa il rispetto dei disposti di tale articolo, <u>è necessario che il Pgt o le sue varianti siano corredate della seguente documentazione</u>:

- * cartografia di sintesi che riporti l'evoluzione storica dell'IC, dal 2001 all'ultima proposta, e che rappresenti anche le eventuali ulteriori modifiche effettuate con i precedenti strumenti urbanistici e le relative varianti; la rappresentazione grafica delle aree in ampliamento e riduzione deve essere corredata da tabelle numeriche che rappresentino, per il capoluogo e le singole frazioni, la superficie IC "originaria" e le modifiche apportate, attestando il rispetto del bilancio d'ampliamento complessivo, il quale dovrà essere pari al massimo al 5%;
- * relazione di dettaglio che descriva le aree oggetto di modifica (sia in riduzione, sia in ampliamento) in termini di uso del suolo, eventuale presenza di elementi naturali (aree boscate, corsi d'acqua, etc...) o di colture di pregio (in caso di suolo agricolo), valenza ecologica (in relazione anche alla rete ecologica del Parco, alla rete ecologica comunale, alla Rer, etc..., ed all'eventuale coinvolgimento di siti della "Rete Natura 2000"), valore paesaggistico (interferenza con coni visuali, strade panoramiche, etc...); nel medesimo elaborato dovranno essere chiaramente esplicitate le motivazioni a sostegno della proposta di modifica dell'IC.

Criteri dettati dal PTC per la pianificazione al di fuori delle "Zone di Iniziativa comunale"

Al di fuori del perimetro di Iniziativa comunale il Pgt *deve adeguarsi al piano territoriale* (art. 12.IC.2) e riportare le delimitazioni delle zone individuate nelle tavole del piano territoriale stesso.

Il Piano deve, inoltre, recepire e rimandare alle norme tecniche del PTC del Parco per l'intero ambito di territorio comunale ricadente all'esterno del perimetro IC. In tale richiamo deve essere esplicitata la **normativa di riferimento**, ossia:

- * la D.C.R. n. VII/919 del 26 novembre 2003 per le aree ricadenti in Parco naturale (che includono zone T, F, A, B1, B2, B3, C1);
- * la D.G.R. n. VII/5983 del 2 agosto 2001 per le aree di Parco regionale.

Per ogni zona deve, inoltre, essere richiamato il corrispondente articolo del PTC:

- * art. 6 della D.C.R. 919/2003 per le zone T, F, A, B1, B2 e B3;
- * art. 7 della D.C.R. 919/2003 per la zona C1;
- * art. 8 della D.G.R. 5983/2001 per la zona C2;
- * art. 9 della D.G.R. 5983/2001 per le zone G1 e G2;
- * art. 10 della D.G.R. 5983/2001 o art. 8 della D.C.R. 919/2003 per le zone D1 e D2, in relazione alla zona in cui esse ricadono;
- * art. 11 della D.G.R. 5983/2001 o art. 9 della D.C.R. 919/2003 per le aree R, in relazione alla zona in cui esse ricadono;
- * art. 12 della D.G.R. 5983/2001 per le zone IC.

In analogia, gli elaborati cartografici di piano devono riportare, al di fuori del perimetro IC, l'azzonamento del PTC, distinguendo tra le varie zone di tutela e richiamando i relativi articoli di riferimento.

Negli elaborati di piano non possono, quindi, essere previsti degli **azzonamenti extra "IC"**, in quanto nelle aree esterne al perimetro di iniziativa comunale prevalgono le norme del PTC e, conseguentemente, destinazioni d'uso, parametri edilizi e funzioni previste per ogni singola zona dal Piano territoriale del Parco.

Rispetto all'**individuazione degli insediamenti rurali dismessi** nell'ambito dello strumento urbanistico comunale, deve essere rispettato quanto previsto dal Regolamento relativo alle modalità per l'individuazione ed il recupero degli insediamenti rurali dismessi, ai sensi degli artt. 6.11 e 7.C.7 della D.C.R. n. VII/919 del 26 novembre 2003 e gli artt. 8.C.7 e 9.G.7 della D.G.R. n. VII/5983 del 2 agosto 2001.

In generale, vanno richiamati i **Regolamenti del Parco** a cui fare riferimento al di fuori del perimetro IC (quali, il "Regolamento Abaco delle tipologie rurali" ed il "Regolamento per la realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione carburanti" e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli altri Regolamenti disponibili sul sito del Parco www.parcoticino.it e afferenti alla pianificazione).

Si richiama in questa sede anche quanto previsto dall'art. 18 della L.r. n. 86/1983 che prevede, al comma 4, che «*le previsioni urbanistiche del piano del parco sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali* dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute».

Ulteriori indicazioni

A seguito dell'approvazione, con D.G.R. n. IX/2784 del 22 dicembre 2011, del nuovo statuto del Parco, ai sensi dell'art. 2 della L.r. n. 12/2011, il "Consorzio Parco lombardo della Valle del Ticino" è stato trasformato in Ente di diritto pubblico e rinominato "Parco lombardo della Valle del Ticino". Ogni richiamo al Consorzio negli atti del Piano di governo del territorio eventualmente già approvato, dovrà pertanto essere aggiornato, in sede di variante, con riferimento alla nuova denominazione.

All'interno del territorio protetto, oltre all'azzonamento del PTC, il piano deve tenere in conto l'eventuale presenza di siti appartenenti alla "**Rete Natura 2000**" in gestione a questo Ente. In questa sede si precisa che:

- le corrette norme di riferimento, a livello comunitario, per i siti della "Rete Natura 2000" sono, per i "Siti di Importanza Comunitaria" (SIC), la Direttiva "Habitat" (92/43/CE) e, per le "Zone di Protezione Speciale" (ZPS), la Direttiva "Uccelli" (09/147/CE, ex 79/409/CE); per ogni sito deve essere verificata, in fase di valutazione di incidenza dello strumento comunale, l'eventuale presenza del relativo piano di gestione e, quindi, la conformità delle previsioni di piano allo stesso;
- * nelle norme di attuazione del piano deve essere sempre esplicitata la necessità di sottoporre a valutazione di incidenza piani e progetti che possano interferire con i siti della "Rete Natura 2000" presenti nel territorio comunale; prescrizioni specifiche potranno poi essere definite per i singoli ambiti;
- * le tavole di piano devono riportare i confini corretti di SIC e ZPS con i relativi codici e nomi di riferimento.

ALLEGATO 1

L.r. n. 86 del 30 novembre 1983, recante "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale"

Titolo II – "Regime delle aree regionali protette"

Capo II – "Regime dei parchi regionali"

Articolo 17 – "Strumenti di pianificazione del parco regionale"

- 1. Per ogni parco regionale vengono formati:
- a) un piano territoriale di coordinamento, avente effetti di piano paesistico coordinato, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) con i contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale; tale piano, in attuazione dell'articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), reca, in apposita sua parte, avente altresì effetti di piano territoriale regionale, le previsioni di cui all'articolo 16 ter, comma 2, per le zone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), qualora individuate nell'ambito del parco regionale;
- b) un piano di gestione.
- 2. <u>Il piano territoriale, per i problemi di tutela naturalistica e ambientale, deve essere elaborato con riferimento all'intero territorio dei comuni interessati</u>; in esso sono enunciati altresì gli indirizzi per i suddetti problemi in ordine alla pianificazione territoriale delle parti di detto territorio esterne all'area del parco.
- 3. Il piano territoriale può disporre modifiche ed integrazioni alla delimitazione territoriale indicata nella legge istitutiva, per il conseguimento delle finalità ivi previste.
- 4. Il piano territoriale di coordinamento definisce:
- a) l'articolazione del relativo territorio in aree differenziate in base all'utilizzo previsto dal relativo regime di tutela ivi comprese eventuali aree di riserva e monumenti naturali -, nonché l'eventuale individuazione delle aree da destinare ad attrezzature di uso pubblico, anche ai sensi degli artt. 3, lettera c), 4 e 5 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;
- b) l'indicazione dei soggetti e delle procedure per la pianificazione territoriale esecutiva e di dettaglio;
- c) l'individuazione delle aree e dei beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità del parco, nonché degli interventi di cui al secondo comma del precedente art. 5;
- d) i criteri per la difesa e la gestione faunistica [...];
- e) i tempi e le modalità di cessazione delle attività esercitate nel parco, incompatibili con l'assetto ambientale.
- 5. Il piano territoriale del parco contiene in particolare le indicazioni di cui all'art. 8, terzo comma, lett. c), f), g), h), i), l), m), n) della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.

[...]

Articolo 18 – "Rapporti con altri strumenti di pianificazione territoriale"

1. Le previsioni contenute in piani territoriali di coordinamento comprensoriale, ove formati, o in piani urbanistici delle Comunità montane, che riguardino aree comprese nei parchi regionali, debbono essere

adeguate alle esigenze di rispetto delle finalità del parco, e demandano al piano territoriale del parco, nell'ambito degli indirizzi generali da essi definiti, la disciplina del territorio che vi è compreso per gli aspetti previsti dal precedente art. 17.

- 2. Sui piani territoriali di coordinamento comprensoriale e sui piani urbanistici delle comunità montane e sulle relative modifiche, che interessino aree comprese nei parchi regionali di interesse regionale, deve essere acquisito, prima della loro adozione, il parere dell'ente che gestisce il parco.
- 3. Il piano del parco può individuare zone riservate ad autonome scelte di pianificazione comunale; per queste zone il piano detta orientamenti e criteri generali per il coordinamento delle previsioni dei singoli strumenti urbanistici.
- 4. Le previsioni urbanistiche del piano del parco sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.
- 5. I comuni apportano al proprio strumento urbanistico generale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del piano del parco, le correzioni conseguenti, relativamente alle aree comprese nel parco stesso; entro due anni dalla stessa data, i comuni procedono all'aggiornamento dello strumento urbanistico generale relativamente alle aree esterne al parco, tenendo conto degli indirizzi derivanti dal piano territoriale del parco, ai sensi del quinto comma del precedente art. 17.

[...]

6 ter. La giunta regionale, restando ferme le specifiche procedure di legge previste per le opere di interesse statale, previo parere della competente commissione consiliare e su parere obbligatorio e vincolante dell'ente gestore del parco, può autorizzare, in deroga al regime proprio del parco e purché non possano essere diversamente localizzate, la realizzazione di opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale e di reti ed interventi infrastrutturali previsti negli strumenti di programmazione regionale di cui alla l.r. 34/1978; la deliberazione di autorizzazione della giunta regionale stabilisce le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, nonché l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili.

Art. 21. – "Compiti dell'ente gestore"

- 1. L'ente gestore del parco:
- a) adotta la proposta del piano territoriale e del piano di gestione del parco, approva i piani attuativi di settore ed i regolamenti d'uso del parco;
- b) <u>esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli organi della Regione ed agli enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del parco;</u>

[...]

- 4. I pareri di cui alla lettera b) del precedente primo comma sono obbligatori, a far tempo dalla data di costituzione degli organi dell'ente gestore, in ordine a:
- a) piani territoriali di livello svoracomunale e piani urbanistici delle comunità montane;

b) piani urbanistici generali e relative varianti, nonché piani attuativi soggetti alla approvazione regionale;

- c) piani agricoli di zona;
- d) piani delle cave, di cui all'art. 4 della L.R. 30 marzo 1982, n. 18;
- e) rilascio e rinnovo di autorizzazioni dell'attività estrattiva e di concessioni di derivazioni d'acqua;
- f) provvedimenti di regolamentazione speciale delle attività di caccia e di pesca nell'area del parco.

L.r. n. 51 del 15 aprile 1975, recante "Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico" [abrogata dall'art. 104 della L.r. n. 12 del 2005]

Titolo II - "Pianificazione territoriale"

Capo II – "Pianificazione di livello comprensoriale"

Articolo 8 – "Contenuti del piano territoriale di coordinamento comprensoriale".

- 1. Il piano territoriale comprensoriale riguarda l'intero territorio di ciascun comprensorio e costituisce, a tale livello, l'articolazione del piano territoriale regionale ed il quadro di riferimento territoriale del piano socio economico comprensoriale.
- 2. Sulla base delle leggi statali e regionali, coordina le previsioni di intervento, nell'ambito territoriale comprensoriale, con particolare riguardo a quelle relative ai distretti scolastici, alle zone sanitarie, ai bacini di traffico, ai bacini delle acque, ai piani consortili per l'edilizia economica-popolare e per lo sviluppo delle aree produttive e commerciali nonché ai piani agricoli zonali.
- 3. In particolare il piano territoriale comprensoriale, attenendosi alle prescrizioni del piano territoriale regionale, se vigente, nel rispetto delle competenze statali, contiene:
- a) le previsioni globali degli insediamenti, nell'ambito del proprio territorio, in base a parametri temporali e quantitativi stabiliti in coerenza con la programmazione socio-economica del comprensorio;
- b) le localizzazioni degli insediamenti di rilevanza comprensoriale;
- c) i criteri e le direttive per la localizzazione degli insediamenti di rilevanza comunale;
- d) la definizione della rete della viabilità principale extraurbana e dei trasporti a livello comprensoriale con particolare riguardo al servizio di trasporto pubblico;
- e) la localizzazione delle attrezzature pubbliche e collettive e degli impianti tecnologici di interesse comprensoriale;
- f) i criteri e i vincoli per la tutela del patrimonio storico, artistico, naturale, agricolo, forestale, ambientale e per l'autorizzazione delle trasformazioni d'uso del suolo che ne modifichino la struttura e l'aspetto;
- g) la previsione degli interventi di sistemazione idrogeologica e forestale e delle aree da destinare a parchi, riserve naturali di interesse comprensoriale;
- h) l'indicazione dei vincoli idrogeologici esistenti, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, con le proposte degli eventuali ampliamenti e completamenti;
- i) l'indicazione delle zone soggette ad opere di sistemazione idraulico-forestale, con le previsioni dei rimboschimenti, rinsaldamento ed opere costruttive ed idrauliche connesse;
- I) l'indicazione delle altre opere necessarie per il consolidamento del suolo e regimentazione delle acque, ai fini di una migliore utilizzazione agraria;
- m) le previsioni di utilizzo agrario e forestale dei patrimoni silvo-pastorali appartenenti ai Comuni e ad altri Enti di cui agli artt. 139 e seguenti R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267;
- n) le indicazioni delle previsioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale ed immediatamente vincolanti anche nei confronti dei privati, ed i termini entro i quali i piani comunali debbono essere adeguati alle sue previsioni.

ALLEGATO 2

In merito ai **materiali da consegnare al Parco** successivamente all'approvazione dello strumento urbanistico (Pgt) o sua variante, si richiede di trasmettere **copia** degli elaborati di seguito riportati, **su supporto ottico (CD o DVD)**, alla quale è subordinato l'accesso all'area riservata del Sistema informativo territoriale che verrà creato attraverso il progetto WebGis che il presente Ente sta attualmente implementando:

- * **Documentazione di piano completa** (Documento di piano, Piano delle regole, Piano dei servizi) e relative componenti valutative (Valutazione ambientale strategica, Studio d'incidenza), il tutto reso disponibile in formato "pdf";
- * Database topografico e/o aerofotogrammetrico;
- * Tavole di progetto in formato "shp" (shapefile) dell'intera documentazione di piano;
- * **Tavole di progetto in formato "shp"** (shapefile) che descrivano l'evoluzione dei diversi perimetri IC individuati nel tempo;
- Progetto della Rete ecologica comunale (shapefile);
- * **Previsioni riguardanti la mobilità dolce** (esistente e/o prevista) in essere sull'intero territorio di competenza (shapefile);
- * **Tavole di progetto in formato "shp"** (shapefile) che individuino gli spazi non ancora saturati all'interno degli ambiti urbanizzati già consolidati;
- * **Censimento** delle aree dismesse, degli spazi non ancora saturati e dei vani vuoti, ai fini del rispetto dei criteri metodologici dettati dall'art. 12.C.3 del PTC del Parco.

Al fine di realizzare il proprio sistema informativo ed eventuali successive implementazioni dello stesso, anche al servizio di professionisti e Amministrazioni comunali, il Parco manifesta, quindi, la necessità di acquisire le informazioni precedentemente individuate, le quali, se debitamente fornite, verranno integrate e pubblicate, previa verifica e controllo degli Uffici competenti, sulla già citata piattaforma WebGis in fase di realizzazione. In merito a ciò, lo scopo è addivenire alla stesura di cartografie comuni e condivise che riportino contenuti informativi paragonabili ed omogeneizzabili. In tal senso, i Comuni potranno anche includere, nel materiale così consegnato, una serie di **proposte riguardanti ambiti e/o immobili di interesse paesistico a livello comunale**, quali ambiti sensibili e soggetti a tutela e protezione, spazi non soggetti alla trasformazione urbana, eventuali zone di compensazione e/o perequazione urbana, aree libere diversamente connotate, etc...